

Accordo di Programma con la Provincia di Catanzaro

Il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del Direttore Generale, Dott. Giancarlo Longhi (di seguito Conai);

La Provincia di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Piazza L. Rossi n. 5, in persona del Presidente Dott. Michele Traversa (di seguito Provincia);

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 Settembre 1997 (vedi elenco in allegato uno), è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel settore dello smaltimento rifiuti urbani nella Regione Calabria, prorogato con successivo DPCM del 23 Dicembre 2004 al 31 Dicembre 2005;
- che con ordinanza DPCM n. 3371 del 10 Settembre 2004 (vedi elenco in allegato uno), è stato nominato il nuovo Commissario Delegato per affrontare lo stato d'emergenza nel settore rifiuti della Regione Calabria;
- che, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, è stato istituito il CONAI, con il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi complessivi di recupero e di riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato nazionale, fissati dallo stesso Decreto;
- che con ordinanza del Ministero dell'Interno del 22 Marzo 2002 (vedi elenco in allegato uno), è dato compito alle Province, in coordinamento con il sub-commissario, di provvedere alla definizione dei Piani Provinciali di Raccolta Differenziata della carta, plastica, vetro metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
- che con ordinanza del Ministero dell'Interno del 22 Marzo 2002 (vedi elenco in allegato uno), è dato compito alle Province, in coordinamento con il sub-commissario, di provvedere alla stipula di una convenzione con Conai per l'acquisizione, da parte di quest'ultimo dei materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 22/97 ANCI e CONAI hanno sottoscritto un Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio (vedi elenco in allegato tre), che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta e il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;
- che, in data 8 Novembre 2000, è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra CONAI e l'UPI – Unione Province Italiane, riportato nell'allegato tre;
- che è previsto l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dal succitato D.Lgs. 22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto di CONAI;

CONCORDANO

- Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- La Provincia si impegna a promuovere la Raccolta Differenziata, come da PPGR (Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti del Marzo 2003), supportando la dotazione delle attrezzature necessarie ad adeguare i sistemi di raccolta differenziata agli standard medi nazionali. La Provincia si impegna altresì a promuovere la stipula delle convenzioni previste dall'allegato Accordo ANCI – CONAI, e successive modifiche ed integrazioni, dando modo al CONAI per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 40 D.Lgs. 22/97, di assicurare il ritiro dei rifiuti di imballaggio, alle condizioni ivi previste.
- La Provincia promuove l'utilizzo a livello comunale di piattaforme, riciclerie, isole ecologiche, ovvero la realizzazione laddove mancanti, quali punti di ripresa dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari non conferiti al servizio pubblico;
- CONAI, per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 40 D.Lgs. 22/97, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni previste dal richiamato Accordo Quadro ANCI – CONAI;
- Al fine di agevolare il recupero dei rifiuti di imballaggi da superficie privata le parti si impegnano a promuovere forme di cooperazione tra CONAI, i Consorzi di Filiera di cui all'art. 40 D.Lgs 22/97 ed i soggetti istituzionali ed economici;

- Al fine di agevolare l'attivazione e l'attività degli operatori, CONAI, in collaborazione con la Provincia e con i Consorzi di cui all'art. 40 D.Lgs 22/97, si rende disponibile a realizzare corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici ambientali del settore della raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti;
- La Provincia si impegna a individuare e a comunicare a CONAI i soggetti che si avvarranno dei corsi previsti dal punto precedente;
- Al fine di massimizzare i livelli quali-quantitativi della raccolta differenziata nell'Ambito Territoriale Ottimale 2, la Provincia si impegna a coordinare le attività con i gestori dei tre relativi sub-bacini e rispettive Aree di raccolta di Catanzaro – Lamezia Terme – Soverato (vedi Allegato 4), promuovendo e collaborando a nuovi piani di sviluppo e rilancio della raccolta differenziata per ogni area di raccolta;
- Al fine di sviluppare e garantire la corretta sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle raccolte differenziate, CONAI si rende disponibile ad organizzare e coordinare, con i Consorzi di cui all'art. 40 D.Lgs 22/97 e con i gestori dei tre sub-bacini dell'ATO 2 di Catanzaro, campagne mirate di informazione, sensibilizzazione ed eventi o manifestazioni specifiche sul territorio provinciale;
- Le parti confermano, con la collaborazione dei Consorzi di Filiera previsti dall'art. 40 D.Lgs 22/97, la possibilità di individuare specifiche aree di intervento sul territorio provinciale, per l'attivazione di sperimentazione e progetti pilota di raccolta differenziata, da estendere eventualmente a tutto il territorio;
- Le parti convengono di costituire un gruppo di verifica per l'applicazione del presente accordo composto dai rappresentanti della Provincia, e del sistema CONAI – Consorzi di Filiera. Tale gruppo potrà altresì avere un ruolo propositivo in relazione all'ideazione di iniziative territoriali specifiche;
- Ciascuna delle parti contraenti può sottoporre all'altra, motivando, eventuali integrazioni al testo del presente accordo che potranno essere recepite previa espressa e sottoscritta accettazione;

Presidente
Dott. Michele Traversa

Direttore Generale
Dott. Giancarlo Longhi

ALLEGATO UNO

Elenco provvedimenti normativi richiamati

- 0 L.R. n. 38 del 05/05/1990: interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento dei rifiuti.
- 0 L.R. n. 20 del 03/08/1990: istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.C.A.L.
- 0 L.R. n. 16 del 28/08/2000: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
- 0 DPCM del 12/09/1997: Dichiarazione dello Stato di Emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio – economico – ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 0 Ord. N° 2696 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 21/10/1997: immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria.
- 0 Ord. N° 2707 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 07/11/1997: integrazioni all'Ord. N° 2696 in data 21/10/1997 concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria.
- 0 Ord. N° 2856 - Il Ministro dell'Interno Delegato per il Dipartimento della Protezione Civile, 01/10/1998: Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria.
- 0 Ord. N° 2881 – Il Ministro dell'Interno Delegato per il Dipartimento della Protezione Civile, 30/11/1998: Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria.
- 0 Ord. N° 586 del 25/03/1999: tariffe provvisorie di smaltimento R.S.U. in discariche o impianti pubblici autorizzati nel territorio della Regione Calabria nell'anno 1999.
- 0 Ord. N° 634 del 30/04/1999: Approvazione delle "Norme attuative" relative all'applicazione degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 05 Febbraio 1997, n. 22.
- 0 Ord. N° 2984 del 31 Maggio 1999: Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti nella Regione Calabria.
- 0 DPCM 29/12/2000: Proroga al 30 Giugno 2000 delle situazioni di emergenza ambientale nella Regione Calabria.
- 0 Ord. N° 1322 del 07/03/2001: Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
- 0 Ord. N° 1450 del 31/05/2001: Autorizzazione provvisoria alle Società Miste in attesa dell'iscrizione presso l'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- 0 Ord. N° 1464 del 12/06/2001: Stipula da parte dei comuni di convenzioni, e conseguente diretto pagamento, con le società miste per la Raccolta Differenziata.
- 0 Ord. N° 3149: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi.
- 0 Ord. N° 3185 del 22/03/2002: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
- 0 Ord. N° 3371 del 10/09/2004: Nomina del nuovo Commissario Delegato della Regione Calabria.

ALLEGATO DUE

D.Lgs – 22/97 – Art. 41 (Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
 - a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni interessate, gli Ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
 - b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata.
 - c) elabora ed aggiorna, sulla base dei Programmi Specifici di Prevenzione di cui all'art.38, comma 6, e 40 comma 4, il Programma Generale per la Prevenzione e la Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 - d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
 - e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all'art. 40;
 - f) garantisce il necessario raccordo tra l'Amministrazione Pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
 - g) organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale;
 - h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto della quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale;
- 2.bis. per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai Consorzi di cui all'art. 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai

consorziate di tali avanzzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei Consorzi e del Conai. I soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI.

3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di responsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori, e Pubblica Amministrazione. In particolare tale accordo stabilisce:
 - a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;
 - b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
 - c) le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero;
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni;
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione;
6. Il CONAI ha personalità giuridica di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziate;
8. Al Consiglio di Amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti all'art. 9 - quater, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del Consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui all'art. 9 - quater, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 09 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 Dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale;

10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa con commissaria ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo;

10.bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'art. 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori;

ALLEGATO TRE

Accordi CONAI

- Ø Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI del 14/12/2004.
- Ø Accordo di Programma Quadro tra CONAI e l'UPI del 8 Novembre 2000.

ALLEGATO QUATTRO				
Stato di Convenzionamento al 31 Dicembre 2004				
Area Geografica	Regione	Provincia	N° Abitanti	N° Comuni
Sud	Calabria	CZ	383.774	80

ACCIAIO

N° Sogg. Conv.	N° Abit. Coperti	% Pop. Coperta	N° Comuni Serviti	% Comuni Serv.
5	286.799	75%	79	99%

ALLUMINIO

N° Sogg. Conv.	N° Abit. Coperti	% Pop. Coperta	N° Comuni Serviti	% Comuni Serv.
3	383.774	100%	80	100%

CARTA

N° Sogg. Conv.	N° Abit. Coperti	% Pop. Coperta	N° Comuni Serviti	% Comuni Serv.
4	383.774	100%	80	100%

PLASTICA

N° Sogg. Conv.	N° Abit. Coperti	% Pop. Coperta	N° Comuni Serviti	% Comuni Serv.
0	378.572	99%	79	99%

VETRO

N° Sogg. Conv.	N° Abit. Coperti	% Pop. Coperta	N° Comuni Serviti	% Comuni Serv.
2	162.070	42%	26	33%

LEGNO***

N° Sogg. Conv.
2

*** Data la specificità delle Convenzioni stipulate da Rilegno i parametri "popolazione coperta" e "Comuni serviti" non sono omogeneamente confrontabili con quelli riportati per gli altri materiali

ALLEGATO CINQUE
Suddivisione sub-bacini dell'ATO 2

Area di Raccolta ATO 2.1 di Catanzaro N° 26 Comuni (156.084 Abitanti)
Sub-bacino 1: Borgia – Caraffa di Catanzaro – Catanzaro – Gimigliano – San Floro – Sellia – Sellia Marina – Settingiano – Simeri Cricchi – Soveria Simeri – Tiriolo – Zagarise.
Sub-bacino 4: Andali – Belcastro – Botricello – Cerva – Cropani – Marcedusa – Petronà – Sersale.
Sub-bacino 7: Albi – Fossato Serralta – Magisano – Pentone – Sorbo San Basile - Taverna.
Area di Raccolta ATO 2.2 di Lamezia Terme N° 27 Comuni (140.587 Abitanti)
Sub-bacino 2: Amato – Feroletto Antico – Gizzeria – Lamezia Terme – Marcellinara – Miglierina – Pianopoli – Platania.
Sub-bacino 5: Conflenti – Falerna – Martirano – Martirano Lombardo – Motta Santa Lucia, Nocera Torinese – San Mango d' Aquino.
Sub-bacino 6: Carlopoli – Cicala – Decollatura – San Pietro Apostolo – Serrastretta – Soveria Mannelli.
Sub-bacino 8: Cortale – Curinga – Girifalco – Jarcuso – Maida – San Pietro a Maida.
Area di Raccolta ATO 2.3 di Soverato N° 27 Comuni (70.921 Abitanti)
Sub-bacino 3: Argusto – Badolato – Cardinale – Chiaravalle Centrale – Davoli – Gagliato – Guardavalle – Isca sullo Ionio – Montepaone – Petrizzi – San Sostene – Santa Caterina dello Ionio – Sant'Andrea dello Ionio - Satriano – Soverato – Torre di Ruggero.
Sub-bacino 9: Amaroni – Cenadi – Centrachè – Gasperina – Montauro – Olivadi – Palermiti – San Vito sullo Ionio – Squillace – Staletti – Valleflorita.